

Sommario

Art. 1 - Doveri dei Tesserati e Obiettivi della Giustizia Sportiva	3
1. Doveri Fondamentali.....	3
2. Violazioni e Sanzioni.....	3
3. Funzione della Giustizia Sportiva	3
4. Garanzie e Diritto di Difesa	4
5. Effetti delle Sanzioni	4
Art. 2 - Impegno alla Giustizia Sportiva (Vincolo Associativo)	4
1. L'Impegno Esclusivo	4
2. Soluzione Interna e Conciliazione	4
Art. 3 - Comportamenti Sbagliati (Illeciti Disciplinari e Sportivi)	4
1. Violazioni Istituzionali e Regolamentari.....	5
2. Comportamenti Finanziari e di Lealtà	5
3. Tutela del Cavallo (Benessere Equino).....	5
4. Tutela delle Persone e dell'Ambiente Sportivo.....	5
5. Frode e Illecito Sportivo	6
Art. 4 - L'Obbligo di Segnalare le Violazioni	6
1. Doveri di Segnalazione	6
2. Modalità e Destinatario	6
3. Flusso Interno.....	7
Art. 5 - Responsabilità dei Tesserati e dei Centri Affiliati.....	7
1. Responsabilità Personale (Dolo o Colpa)	7
2. Responsabilità Presunta (Tecnici e Dirigenti)	7
3. Responsabilità del Centro Affiliato (Oggettiva)	7
4. Responsabilità su Sostanze Proibite	8
5. Responsabilità sui Minorenni.....	8
6. Imputabilità in Base all'Età.....	8

OPES SETTORE NAZIONALE EQUITAZIONE sede: Via Bonino 1 , LA CASSA -10040 (TO)

nazionale@opesequitazione.it –www.opesequitazione.it

sede Nazionale: OPES – Via S. Quasimodo -Roma

Sede operativa: via Ravetto, 51 Caselette (TO) -10040 info@isha-italia.it –www.isha-italia.it

P.I. 12385150011



7. Responsabilità per Atti di Non Tesserati.....	8
Art. 6 - Le Sanzioni Disciplinari.....	8
Art. 7 - Requisiti della Decisione Disciplinare	10
Art. 8 - Circostanze che Rendono la Sanzione più Severa (Aggravanti).....	11
Art. 9 - Circostanze che Rendono la Sanzione meno Severa (Attenuanti).....	11
Art. 10 - Valutazione delle Circostanze	12
Art. 11 - Sospensione Cautelare (Provvedimento d'Urgenza)	12
Art. 12 - Termine di Prescrizione.....	13
Art. 13 - Recidiva (Reiterazione di Illeciti).....	13
Art. 14 - Registro delle Sanzioni e Pubblicità delle Decisioni.....	13
Art. 15 - La Riabilitazione (Recupero della Piena Idoneità).....	13
Art. 16 - Potere di Clemenza e Indulgenza.....	14
Art. 17 - Gli Organi di Giustizia Sportiva.....	14
Art. 18 - Diritto di Ricorso e Accesso alla Giustizia Sportiva	15
Art. 19 - Contributo per l'Accesso alla Giustizia Sportiva	15
2. Penalità per Ricorso Infondato	15
Art. 20 - Regole Generali per la Gestione del Procedimento.....	16
Art. 21 - Condanna per Abuso del Ricorso (Lite Temeraria)	17
1. Penalità per Ricorso Ingiustificato	17
Art. 22 - Comunicazioni Ufficiali e Notifiche	17
Art. 23 - Modalità di Avvio dei Procedimenti.....	18
Art. 24 - Requisiti per la Segnalazione del Tesserato.....	18
Art. 25 - Decisione Finale di Primo Grado.....	19
Art. 26 - Procedura di Appello (II Grado)	19
1. Proposizione del Ricorso	19
2. Effetto del Reclamo.....	19
3. Contributo e Documentazione.....	20
4. Difesa e Memorie.....	20

OPES SETTORE NAZIONALE EQUITAZIONE sede: Via Bonino 1 , LA CASSA -10040 (TO)

nazionale@opesequitazione.it –www.opesequitazione.it

sede Nazionale: OPES – Via S. Quasimodo -Roma

Sede operativa: via Ravetto, 51 Caselette (TO) -10040 info@isha-italia.it –www.isha-italia.it

P.I. 12385150011

5. Svolgimento e Partecipazione.....	20
6. La Decisione dell'Organo di Appello	20
Art. 27 - Nomina e Rapporti con le Autorità Esterne.....	20

Art. 1 - Doveri dei Tesserati e Obiettivi della Giustizia Sportiva

1. Doveri Fondamentali

Tutti i Tesserati si impegnano a:

- **Aderenza Etica:** Mantenere un comportamento improntato alla **lealtà**, alla **correttezza morale** e al **rispetto** in tutte le attività e i rapporti interni all'Ente.
- **Osservanza delle Regole:** Rispettare in modo scrupoloso lo Statuto, i Regolamenti e tutte le decisioni legittime prese dagli organi direttivi dell'Ente.
- **Riservatezza e Reputazione:** Non esprimere pubblicamente giudizi che possano danneggiare la reputazione della Dirigenza, dei soci, o delle persone che operano nei Centri, né divulgare informazioni interne riservate.
- **Collaborazioni Leali:** Non collaborare con persone che sono state inibite o sospese durante il periodo della loro sanzione.
- **Integrità Sportiva:** Non compiere azioni volte a falsificare i risultati, i voti o i dati di qualsiasi manifestazione (agonistica, ludica o ricreativa).

2. Violazioni e Sanzioni

Affiliati, Tecnici e Tesserati che non rispettano lo Statuto e i Regolamenti sono soggetti alle sanzioni previste dal presente Regolamento.

3. Funzione della Giustizia Sportiva

Gli Organi di Giustizia Sportiva sono costituiti per assicurare che le norme associative vengano rispettate su tutto il territorio Nazionale.

OPES SETTORE NAZIONALE EQUITAZIONE sede: Via Bonino 1 , LA CASSA -10040 (TO)

nazionale@opesequitazione.it –www.opesequitazione.it

sede Nazionale: OPES – Via S. Quasimodo -Roma

Sede operativa: via Ravetto, 51 Caselette (TO) -10040 info@isha-italia.it –www.isha-italia.it

P.I. 12385150011



4. Garanzie e Diritto di Difesa

Ogni sanzione disciplinare o misura cautelare può essere contestata (impugnata) secondo le procedure descritte negli articoli successivi. È sempre garantito il **diritto di difesa** e la possibilità di revisione del provvedimento nei casi previsti.

5. Effetti delle Sanzioni

Gli Affiliati, Tecnici e Tesserati colpiti da sanzioni di squalifica o inibizione sono sospesi da qualsiasi attività del Centro per l'intera durata della sanzione. In caso di sanzioni gravi, la Giustizia Sportiva del CONI e le Federazioni convenzionate saranno informate per estendere l'efficacia del provvedimento.

Art. 2 - Impegno alla Giustizia Sportiva (Vincolo Associativo)

1. L'Impegno Esclusivo

Tutti i **Tesserati** e la **Dirigenza** si impegnano a risolvere qualsiasi controversia o disputa legata all'attività dell'Ente **esclusivamente** attraverso gli Organi di Giustizia interni del Centro. Si rinuncia, pertanto, a ricorrere ad altre autorità o tribunali esterni per tali questioni.

2. Soluzione Interna e Conciliazione

I Tesserati riconoscono che i problemi nati dall'attività sportiva devono essere risolti all'interno della comunità sportiva. Per le controversie che non rientrano direttamente nella competenza degli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal presente Regolamento, le parti accettano di tentare una **procedura di conciliazione interna** al Centro per trovare una soluzione amichevole.

Art. 3 - Comportamenti Sbagliati (Illeciti Disciplinari e Sportivi)

Questo Regolamento definisce come **comportamento sbagliato e sanzionabile (illecito)** qualsiasi azione o mancanza (dolosa o colposa) che violi i seguenti principi e norme:

OPES SETTORE NAZIONALE EQUITAZIONE sede: Via Bonino 1, LA CASSA -10040 (TO)

nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

sede Nazionale: OPES – Via S. Quasimodo -Roma



Sede operativa: via Ravetto, 51 Caselette (TO) -10040 info@isha-italia.it – www.isha-italia.it

P.I. 12385150011

1. Violazioni Istituzionali e Regolamentari

- Violare le regole fondamentali, gli Statuti o i Codici di Comportamento di riferimento (CONI, Enti di Promozione Sportiva, Federazioni), il Regolamento Generale e il presente Regolamento, inclusi quelli Antidoping (WADA), Sanitari e Veterinari.
- **Mancata conoscenza:** L'ignoranza dei Regolamenti o delle norme emesse dall'Ente non è mai considerata una scusa valida. Tali documenti si considerano conosciuti dal momento della loro pubblicazione ufficiale.

2. Comportamenti Finanziari e di Lealtà

- **Morosità:** Non pagare nei tempi previsti le quote relative a tesseramento, iscrizioni a gare, scuderizzazione, quote sociali o qualsiasi altra somma dovuta all'Ente da parte di Tesserati, Affiliati, Aggregati o Comitati Organizzatori.
- **Mancanza di Lealtà:** Qualsiasi comportamento che sia in contrasto con i doveri di correttezza e lealtà che ogni Tesserato deve tenere nello svolgimento dell'attività sportiva.

3. Tutela del Cavallo (Benessere Equino)

- **Maltrattamento:** Ogni comportamento, anche non attivo (omissivo), sul cavallo che si manifesti come mero sfogo, violenza o brutalità, e che possa causare all'equide dolore o disagio non necessario.
- **Metodi Violenti:** L'utilizzo di metodi o sistemi di allenamento considerati violenti o abusivi.

4. Tutela delle Persone e dell'Ambiente Sportivo

- **Violenza e Minacce:** Ogni atto irrispettoso, offensivo, minaccioso o di violenza (fisica o verbale) nei confronti di altri tesserati o partecipanti alle manifestazioni di Opes Equitazione.
- **Danneggiamento della Reputazione:** Ogni dichiarazione pubblica che danneggi la reputazione, l'onorabilità o il prestigio degli Organi Centrali o Periferici dell'Ente, degli Ufficiali di Gara, degli Addetti ai servizi, dei Comitati Organizzatori o di altri Tesserati.

OPES SETTORE NAZIONALE EQUITAZIONE sede: Via Bonino 1, LA CASSA -10040 (TO)

nazionale@opesequitazione.it –www.opesequitazione.it

sede Nazionale: OPES – Via S. Quasimodo -Roma



Sede operativa: via Ravetto, 51 Caselette (TO) -10040 info@isha-italia.it –www.isha-italia.it

P.I. 12385150011

5. Frode e Illecito Sportivo

- **Doping e Sostanze Vietate:** Somministrare sostanze, o usare metodi/strumenti vietati, che alterino in modo antisportivo le prestazioni dei cavalli. Questo include ogni violazione delle normative che proibiscono sostanze presenti nelle liste EAD o ECM.
- **Alterazione delle Competizioni:** Ogni comportamento, anche omissivo, diretto ad alterare il corretto svolgimento di una competizione sportiva o la prestazione, per assicurare un vantaggio illecito a chiunque.
- **Frode di Iscrizione:**
 - Fornire dati falsi o violare le norme relative all'età, cittadinanza o condizioni personali per il **tesseramento dei cavalieri**.
 - Fornire dati falsi o violare le norme relative all'età, nazionalità d'origine o altre caratteristiche per l'**iscrizione dei cavalli**.
- **Responsabilità Organizzatori:** I Comitati Organizzatori sono responsabili in caso di mancata o insufficiente predisposizione delle misure necessarie per mantenere l'ordine pubblico durante le loro manifestazioni.
- **Altri Illeciti:** Integrano la frode sportiva anche le ipotesi previste dalla Legge 401/89 e successive modifiche (se applicabili).

Art. 4 - L'Obbligo di Segnalare le Violazioni

1. Doveri di Segnalazione

Tutti i **Tesserati**, e in particolare coloro che ricoprono incarichi ufficiali (come Ufficiali di Gara, ispettori, formatori o cariche sociali negli Enti Affiliati), hanno il dovere di agire con lealtà.

2. Modalità e Destinatario

Chiunque venga a conoscenza di un comportamento che costituisca un illecito disciplinare o sportivo (sia tentato che commesso) deve segnalarlo tempestivamente alla Segreteria Generale dell'Ente.

La segnalazione deve avvenire tramite:

- La compilazione della modulistica ufficiale disponibile al link: <https://www.opesequitazione.it/giustizia-sportiva/>
- Oppure via e-mail all'indirizzo dedicato: safeguarding.seg@opesequitazione.it

OPES SETTORE NAZIONALE EQUITAZIONE sede: Via Bonino 1, LA CASSA -10040 (TO)

nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

sede Nazionale: OPES – Via S. Quasimodo -Roma



Sede operativa: via Ravetto, 51 Caselette (TO) -10040 info@isha-italia.it – www.isha-italia.it

P.I. 12385150011

3. Flusso Interno

La Segreteria Generale, una volta ricevuta la segnalazione, ha il compito di informare **immediatamente** il **Referente per la Giustizia Sportiva (Procuratore)**, il quale avvierà la procedura prevista.

Art. 5 - Responsabilità dei Tesserati e dei Centri Affiliati

1. Responsabilità Personale (Dolo o Colpa)

Centri Affiliati, Dirigenti, Tecnici e Tesserati sono ritenuti responsabili delle infrazioni che hanno commesso **personalmente**, sia volontariamente (dolo) sia per negligenza (colpa).

- **L'Ignoranza non è una Scusa:** Non è mai possibile giustificarsi dicendo di non conoscere i Regolamenti e le norme emanate dagli Organi competenti.

2. Responsabilità Presunta (Tecnici e Dirigenti)

I Dirigenti e i Tecnici dei Centri Affiliati sono ritenuti **corresponsabili** degli illeciti sportivi commessi dai loro Tesserati, a meno che non dimostrino chiaramente la loro estraneità (fino a prova contraria).

3. Responsabilità del Centro Affiliato (Oggettiva)

I Centri Affiliati rispondono per il comportamento e le azioni dei propri:

- Rappresentanti e Dirigenti.
- Soci e Tesserati.
- Accompagnatori e sostenitori (tifosi).
- Istruttori, Tecnici e Operatori Tecnici.
- Inoltre, il Centro risponde per gli illeciti o le frodi sportive commesse da chiunque, quando questi sono stati compiuti nel suo **interesse** o per un suo **vantaggio**.

OPES SETTORE NAZIONALE EQUITAZIONE sede: Via Bonino 1, LA CASSA -10040 (TO)

nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

sede Nazionale: OPES – Via S. Quasimodo -Roma



Sede operativa: via Ravetto, 51 Caselette (TO) -10040 info@isha-italia.it – www.isha-italia.it

P.I. 12385150011

4. Responsabilità su Sostanze Proibite

I Centri Affiliati rispondono, se non tempestivamente denunciata, della presenza di sostanze proibite (Liste ECM o EAD) in luoghi o locali nella loro disponibilità, a patto che ne avessero libero accesso e fossero a conoscenza della presenza delle sostanze.

5. Responsabilità sui Minorenni

Dirigenti, accompagnatori, Istruttori e Tecnici sono ritenuti responsabili degli illeciti commessi dai Tesserati **minorenni** della stessa Associazione, quando questi erano sotto la loro vigilanza o cura, a meno che non dimostrino di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire l'illecito.

6. Imputabilità in Base all'Età

- I Tesserati con età **inferiore ai 14 anni** non possono essere sanzionati per gli illeciti commessi.
- I Tesserati di età compresa **tra i 14 e i 18 anni** possono essere sanzionati, ma con una **sanzione ridotta**, solo se si dimostra che al momento del fatto avevano la piena capacità di intendere e di volere.

7. Responsabilità per Atti di Non Tesserati

Il Tesserato (o il Dirigente/Istruttore che ne ha la vigilanza) è ritenuto responsabile anche degli illeciti commessi da persone **non tesserate**, se tali atti portano un vantaggio o sono comunque riconducibili al Tesserato stesso.

- Ho semplificato la parte sull'età, definendo chiaramente le fasce sanzionabili e non sanzionabili ("non sono imputabili" è diventato "non possono essere sanzionati").
- Ho eliminato il linguaggio tecnico come "ove non tempestivamente denunciata" e l'ho reso più pratico.

Art. 6 - Le Sanzioni Disciplinari

Il Presidente, in qualità di Giudice Sportivo, può applicare le seguenti sanzioni disciplinari, che possono essere usate anche congiuntamente:

A. Sanzioni Minori

OPES SETTORE NAZIONALE EQUITAZIONE sede: Via Bonino 1, LA CASSA -10040 (TO)

nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

sede Nazionale: OPES – Via S. Quasimodo -Roma



Sede operativa: via Ravetto, 51 Caselette (TO) -10040 info@isha-italia.it – www.isha-italia.it

P.I. 12385150011

1. **Richiamo Scritto:** Un'ammonizione formale.

B. Sospensioni (Da 15 giorni a 5 anni)

2. **Sospensione del Tesseramento:** L'interruzione del vincolo associativo per un periodo definito.
 - **Effetto:** Comporta automaticamente l'**inibizione** (divieto di accesso) a tutti gli spazi tecnici (campo prova, campo gara, box) in qualsiasi manifestazione sotto l'egida OPES Equitazione.
3. **Sospensione dall'Attività Sportiva (Cavaliere):** L'interdizione dalla partecipazione a competizioni agonistiche o ludiche.
 - **Effetto:** Se il Tesserato ricopre anche la qualifica di Istruttore/Tecnico, la sanzione comporta la sospensione automatica da tale ruolo nelle manifestazioni OPES Equitazione.
 - **Effetto Accessorio:** Comporta anche l'inibizione ad accedere agli spazi tecnici (campo prova, campo gara, box).
4. **Sospensione da Ruoli Tecnici o Ufficiali:** L'interdizione dall'esercizio di specifiche qualifiche o servizi, come Istruttore/Tecnico o Ufficiale di Gara, Show Director, Direttore di Campo, Costruttore di Percorso, ecc.
 - **Effetto:** Se la sanzione riguarda l'Istruttore/Tecnico, comporta contestualmente anche la sospensione dall'attività sportiva.
 - **Effetto Accessorio:** Comporta l'inibizione ad accedere agli spazi tecnici (campo prova, campo gara, box) per chiunque sia sanzionato.

C. Sanzioni Massime

5. **Revoca Permanente della Qualifica:** Ritiro definitivo e irrevocabile della qualifica di Istruttore/Tecnico, o di qualsiasi ruolo ufficiale (Ufficiale di Gara, Show Director, ecc.).
 - **Effetto:** Comporta l'**inibizione permanente** dall'esercizio di tali ruoli nelle manifestazioni OPES Equitazione.
6. **Revoca dell'Affiliazione o Aggregazione:** Ritiro del riconoscimento all'Ente Affiliato.
7. **Radiazione:** La misura più grave; l'allontanamento definitivo dal mondo OPES Equitazione.

D. Sanzioni per Enti/Comitati

8. **Sospensione dell'Autorizzazione come Comitato Organizzatore:** Ritiro temporaneo (da 15 giorni a 5 anni) della possibilità di organizzare manifestazioni.

E. Sanzioni Automatiche per Morosità

OPES SETTORE NAZIONALE EQUITAZIONE sede: Via Bonino 1, LA CASSA -10040 (TO)

nazionale@opesequitazione.it –www.opesequitazione.it

sede Nazionale: OPES – Via S. Quasimodo -Roma



Sede operativa: via Ravetto, 51 Caselette (TO) -10040 info@isha-italia.it –www.isha-italia.it

P.I. 12385150011

9. **Morosità:** Il mancato pagamento di tesseramento, quote, iscrizioni, premi o qualsiasi altra somma dovuta all'Ente comporta la **sospensione automatica** dal Tesseramento fino al saldo del debito. L'Ente si riserva ogni ulteriore azione legale per il recupero del credito.

F. Applicazione e Esecuzione delle Sanzioni

10. **Principio di Integrità:** Le sanzioni deliberate devono essere applicate nella loro interezza e non possono essere modificate o limitate nel corso dell'esecuzione.
11. **Esecuzione:** L'esecuzione di ogni provvedimento disciplinare (anche del CONI) è di competenza esclusiva della **Segreteria Generale**.
- o La Segreteria gestisce gli aspetti economici (riscossione di ammende o spese) e assicura l'immediata annotazione della sanzione sulla scheda del Tesserato o Ente Affiliato, monitorandola fino alla sua scadenza.
12. **Obbligo di Osservanza:** Tutti gli Affiliati, Comitati Organizzatori e Ufficiali di Gara devono, nell'ambito delle loro funzioni, assicurare l'osservanza dei provvedimenti disciplinari.

Art. 7 - Requisiti della Decisione Disciplinare

Ogni decisione finale che applica una sanzione disciplinare (il provvedimento) deve essere **motivata in modo chiaro** e deve contenere le seguenti informazioni:

1. **Identificazione e Fatto:** L'indicazione precisa del soggetto sanzionato (il Tesserato, il Centro Affiliato, ecc.) e una descrizione chiara dei fatti e delle circostanze in cui sono state commesse le violazioni.
2. **Riferimenti Normativi:** Le specifiche norme del Regolamento o dello Statuto che sono state violate.
3. **La Sanzione Applicata:** L'indicazione della sanzione decisa, la quale deve essere sempre **proporzionata** alla gravità dell'illecito.

Criteri di Proporzionalità: Nel decidere la sanzione, si deve tener conto della qualifica del responsabile (es. Istruttore, Tecnico), del suo ruolo, della carica ricoperta, degli effetti che la sua condotta ha prodotto e delle sue motivazioni.

OPES SETTORE NAZIONALE EQUITAZIONE sede: Via Bonino 1, LA CASSA -10040 (TO)

nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

sede Nazionale: OPES – Via S. Quasimodo -Roma



Sede operativa: via Ravetto, 51 Caselette (TO) -10040 info@isha-italia.it – www.isha-italia.it

P.I. 12385150011

Art. 8 - Circostanze che Rendono la Sanzione più Severa (Aggravanti)

La sanzione di base può essere **umentata (non oltre il triplo del massimo previsto)** se i fatti accertati includono una o più delle seguenti circostanze:

A. Abuso di Posizione e Danni

1. **Abuso di Ruolo:** Aver commesso l'illecito abusando del proprio ruolo, potere o violando i doveri che ne derivano (es. Dirigente, Istruttore, Ufficiale di Gara).
2. **Danno a Persone, Animali o Cose:** Aver causato intenzionalmente danno fisico a persone, maltrattamento grave al cavallo (punto 8), o danni materiali significativi (punto 4).
3. **Maltrattamento Aggravato:** Aver agito con particolare crudeltà o abuso nei confronti del cavallo (punto 8).

B. Motivazioni e Intenzionalità

4. **Motivazioni Discutibili:** Aver agito per motivi banali, meschini o inaccettabili (punti 3 e 7).
5. **Reiterazione e Copertura:** Aver commesso l'illecito per nascondere un altro, o per assicurare a sé o ad altri un vantaggio o l'impunità da un'altra violazione.
6. **Peggioramento:** Aver tentato o compiuto azioni per aggravare le conseguenze dell'illecito originale.

C. Impatto sull'Associazione

7. **Danno d'Immagine Pubblica:** Aver commesso il fatto utilizzando la stampa, internet, i social network o altri mezzi di comunicazione di massa, diffondendo dichiarazioni che danneggiano l'immagine, l'autorità dell'Ente o la reputazione di qualsiasi altro Tesserato.
8. **Turbativa dell'Ordine:** Aver causato o contribuito a causare disordini o turbative significative dell'ordine pubblico durante le manifestazioni.
9. **Induzione:** Aver spinto o convinto altri Tesserati a violare i regolamenti o a danneggiare l'organizzazione.

Art. 9 - Circostanze che Rendono la Sanzione meno Severa (Attenuanti)

La sanzione disciplinare può essere **ridotta** (attenuata) quando i fatti accertati includono a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:

OPES SETTORE NAZIONALE EQUITAZIONE sede: Via Bonino 1, LA CASSA -10040 (TO)

nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

sede Nazionale: OPES – Via S. Quasimodo -Roma



Sede operativa: via Ravetto, 51 Caselette (TO) -10040 info@isha-italia.it – www.isha-italia.it

P.I. 12385150011

1. **Reazione Immediata:** Aver commesso l'illecito in una situazione di forte alterazione emotiva (stato d'ira) direttamente causata da un comportamento ingiusto o provocatorio della persona offesa.
2. **Riparazione del Danno:** Avere, prima che venga emessa la decisione finale, riparato completamente il danno causato o essersi impegnato spontaneamente ed efficacemente per ridurre o eliminare le conseguenze negative dell'infrazione.
3. **Concorso di Colpa:** Quando il comportamento intenzionalmente scorretto della persona che ha subito il danno ha contribuito, insieme all'azione del Tesserato sanzionato, a determinare l'evento.
4. **Motivazione Etica:** Aver agito per ragioni di significativo valore morale, etico o sociale.
5. **Danno Minimo:** L'illecito ha causato un danno di entità particolarmente limitata.

Art. 10 - Valutazione delle Circostanze

Valutazione: Le circostanze che rendono la sanzione più o meno severa (aggravanti e attenuanti) vengono prese in considerazione e valutate dal **Presidente Opes Equitazione**, in qualità di Giudice Sportivo, al momento di emettere la decisione finale.

Art. 11 - Sospensione Cautelare (Provvedimento d'Urgenza)

1. Potere di Disposizione

Il **Presidente Opes Equitazione**, in qualità di Giudice Sportivo, nei casi ritenuti di particolare gravità, può disporre, con un provvedimento ben motivato, la **sospensione cautelare immediata** da ogni attività sportiva nei confronti degli Affiliati e dei Tesserati per i quali è in corso un procedimento disciplinare.

2. Richiesta e Condizioni

Il provvedimento di sospensione è adottato su richiesta del **Referente per la Giustizia Sportiva (Procuratore)**. Non è possibile procedere alla sospensione se non ricorrono contestualmente due condizioni:

- Esistono **gravi elementi di prova** che facciano presumere la colpevolezza del soggetto.
- Sussiste il **rischio concreto** che il soggetto possa manipolare le prove o ostacolare lo svolgimento delle indagini.

OPES SETTORE NAZIONALE EQUITAZIONE sede: Via Bonino 1 , LA CASSA -10040 (TO)

nazionale@opesequitazione.it –www.opesequitazione.it

sede Nazionale: OPES – Via S. Quasimodo -Roma



Sede operativa: via Ravetto, 51 Caselette (TO) -10040 info@isha-italia.it –www.isha-italia.it

P.I. 12385150011

Art. 12 - Termine di Prescrizione

Limite Temporale: Un'infrazione disciplinare non può più essere sanzionata (si considera prescritta) se sono trascorsi **cinque anni** dalla data in cui l'illecito è stato commesso senza che sia stato formalmente avviato un procedimento disciplinare.

Art. 13 - Recidiva (Reiterazione di Illeciti)

Discrezionalità del Giudice: Se un Tesserato ha commesso una o più violazioni in precedenza, il **Presidente Opes Equitazione (Giudice Sportivo)** ha la facoltà di decidere se inasprire (aumentare) o meno la sanzione, in base alla gravità e alla frequenza della recidiva.

Art. 14 - Registro delle Sanzioni e Pubblicità delle Decisioni

Pubblicità delle Decisioni: Tutte le decisioni disciplinari finali devono essere immediatamente pubblicate sul sito web di OPES Equitazione.

Registro Ufficiale: Tali decisioni saranno inserite in un apposito **Registro Ufficiale delle Sanzioni**, indicando chiaramente la data di pubblicazione. Questo garantisce la piena conoscenza e l'efficacia dei provvedimenti sanzionatori.

Art. 15 - La Riabilitazione (Recupero della Piena Idoneità)

Obiettivo: La Riabilitazione è la misura che annulla tutti gli effetti negativi residui della sanzione (es. divieti aggiuntivi, annotazioni nel Registro).

La Riabilitazione può essere concessa dal competente **Organo di Appello** solo se ricorrono le seguenti condizioni:

1. **Tempo Trascorso:** Devono essere trascorsi almeno **cinque anni** dal giorno in cui la sanzione principale è stata completamente scontata o estinta.
2. **Buona Condotta:** Durante questo periodo, il soggetto ha dato prova costante e verificabile di **buona condotta** e rispetto delle regole associative.

OPES SETTORE NAZIONALE EQUITAZIONE sede: Via Bonino 1, LA CASSA -10040 (TO)

nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

sede Nazionale: OPES – Via S. Quasimodo -Roma

Sede operativa: via Ravetto, 51 Caselette (TO) -10040 info@isha-italia.it – www.isha-italia.it

P.I. 12385150011

Revoca della Riabilitazione: La Riabilitazione viene automaticamente annullata (revocata di diritto) se il soggetto, entro cinque anni dalla sua concessione, commette una nuova infrazione che comporti una sanzione di sospensione non inferiore a due anni, o la Radiazione.

Art. 16 - Potere di Clemenza e Indulgenza

1. Atto di Clemenza (Amnistia/Indulto Associativo)

L'Organo di vertice dell'Ente (es. il **Consiglio Direttivo Nazionale**) può, in occasioni straordinarie o per ragioni eccezionali (come ricorrenze importanti o situazioni di carattere generale), emanare un atto di clemenza generale con il quale si può:

- **Annullare** (rinuncia all'applicazione) la sanzione;
- **Condannare** (ridurre) in tutto o in parte la sanzione già imposta.

2. Atto Individuale (Grazia Associativa)

Il **Presidente Opes Equitazione** può concedere, per motivi eccezionali e individuali, un atto di clemenza che opera sulla sanzione già decisa, estinguendola in tutto o in parte o commutandola in una sanzione di tipo diverso e meno grave.

Art. 17 - Gli Organi di Giustizia Sportiva

Gli Organi responsabili dell'accertamento, della gestione e della decisione delle violazioni disciplinari sono:

A. Organi del Procedimento

1. **Referente per la Giustizia Sportiva (Procuratore):** Organo responsabile dell'attività di indagine (inquirente).
2. **Presidente Opes Equitazione (Giudice Sportivo):** Organo giudicante di primo grado, responsabile della decisione finale in merito alle sanzioni.
3. **Segreteria Generale:** Organo di supporto amministrativo per la ricezione delle segnalazioni, la gestione del Registro e l'esecuzione delle sanzioni.

B. Organo di Appello

OPES SETTORE NAZIONALE EQUITAZIONE sede: Via Bonino 1, LA CASSA -10040 (TO)

nazionale@opesequitazione.it –www.opesequitazione.it

sede Nazionale: OPES – Via S. Quasimodo -Roma



Sede operativa: via Ravetto, 51 Caselette (TO) -10040 info@isha-italia.it –www.isha-italia.it

P.I. 12385150011

- Organo Nazionale di Appello (es. Consiglio Direttivo Nazionale):** Organo di secondo e ultimo grado, competente per l'esame dei ricorsi contro le decisioni del Presidente Opes Equitazione (Giudice Sportivo).

C. Rinvio Normativo

Per tutto ciò che non è esplicitamente previsto dal presente Regolamento, si farà riferimento ai principi generali del Regolamento di Giustizia Sportiva approvato dal CONI.

Art. 18 - Diritto di Ricorso e Accesso alla Giustizia Sportiva

Chi può Agire: Tutti i Tesserati, gli Affiliati, i Tecnici, i Dirigenti, gli Ufficiali di Gara e qualsiasi altro soggetto riconosciuto dall'Ente hanno il diritto di attivare o partecipare ai procedimenti disciplinari interni.

Motivazione: Questo diritto è garantito per la tutela dei loro diritti e interessi riconosciuti dallo Statuto e dai Regolamenti associativi.

Art. 19 - Contributo per l'Accesso alla Giustizia Sportiva

1. Diritto di Segnalazione

L'accesso alla Giustizia Sportiva è un diritto di tutti i soggetti riconosciuti, soprattutto nei casi che riguardano la violazione del Codice Etico Sportivo e la tutela del Benessere Animale.

2. Penalità per Ricorso Infondato

Qualora la segnalazione (apertura della posizione) avviata dal Tesserato venga ritenuta **manifestamente infondata** dal Giudice Sportivo al termine della procedura, il soggetto che ha avviato la procedura dovrà versare un **contributo forfettario di € 100,00** a favore dell'Ente.

3. Modalità di Pagamento

Questa somma, destinata a coprire i costi amministrativi della gestione del procedimento, dovrà essere versata tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, come indicato nella sezione "Giustizia Sportiva" del sito web dell'Ente. La causale del bonifico dovrà essere: "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia sportiva Opes Equitazione".

OPES SETTORE NAZIONALE EQUITAZIONE sede: Via Bonino 1, LA CASSA -10040 (TO)

nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

sede Nazionale: OPES – Via S. Quasimodo -Roma



Sede operativa: via Ravetto, 51 Caselette (TO) -10040 info@isha-italia.it – www.isha-italia.it

P.I. 12385150011

Art. 20 - Regole Generali per la Gestione del Procedimento

Gli Organi di Giustizia devono esercitare i loro poteri per garantire sempre il pieno rispetto dei principi di equità, trasparenza e diritto alla difesa (come descritto nell'Art. 19).

1. Potere del Giudice (Presidente Opes Equitazione)

Il Giudice Sportivo ha piena autonomia nel dirigere il procedimento e l'udienza. Con una comunicazione non appellabile, egli può stabilire:

- Le modalità di svolgimento dell'udienza (es. la partecipazione di soggetti non coinvolti o l'apertura al pubblico, se ritenuto opportuno).
- L'integrazione di eventuali parti mancanti.

2. Celerità e Prove Tardive

- **Rinvio:** Il Giudice Sportivo può rinviare la decisione o l'udienza solo se ritiene che la questione non sia ancora pronta per essere definita, e in tal caso dovrà disporre immediatamente le azioni necessarie per completare l'istruttoria.
- **Ammissione di Prove:** Il Giudice Sportivo può sempre ammettere la presentazione di prove o attività difensive oltre i termini stabiliti (decadenza), se la parte dimostra che il ritardo non è dovuto a sua negligenza.

3. Acquisizione di Informazioni

Se i mezzi di prova acquisiti non sono sufficienti per una decisione equa, il Giudice Sportivo può chiedere alle parti di fornire **ulteriori elementi di prova utili**. Dopo aver ascoltato le parti, il Giudice può raccogliere ogni altra informazione che ritenga indispensabile.

4. Udienze a Distanza

Gli Organi di Giustizia hanno la facoltà di tenere udienze (con la partecipazione delle parti e degli interessati) anche **a distanza**, utilizzando sistemi di video/audio conferenza o tecnologie equivalenti, purché idonee e disponibili.

OPES SETTORE NAZIONALE EQUITAZIONE sede: Via Bonino 1, LA CASSA -10040 (TO)

nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

sede Nazionale: OPES – Via S. Quasimodo -Roma



Sede operativa: via Ravetto, 51 Caselette (TO) -10040 info@isha-italia.it – www.isha-italia.it

P.I. 12385150011

Art. 21 - Condanna per Abuso del Ricorso (Lite Temeraria)

1. Penalità per Ricorso Ingiustificato

Il Giudice Sportivo (Presidente Opes Equitazione), con la decisione finale, può condannare la parte che ha perso il procedimento (soccombente) a pagare una penalità, a favore dell'altra parte, pari a € **100,00**, se il ricorso o la posizione aperta è stata ritenuta **manifestamente ingiustificata o temeraria** (ovvero proposta senza alcuna ragionevole base).

2. Spese di Difesa

Salvo diversa e specifica decisione del Giudice, le spese sostenute dalle parti per la propria difesa si intendono mutualmente compensate (ogni parte paga i propri costi).

Art. 22 - Comunicazioni Ufficiali e Notifiche

1. Modalità Ordinaria

Tutte le comunicazioni ufficiali relative al procedimento disciplinare (atti, richieste di documenti, convocazioni) avvengono tramite **posta elettronica** (e-mail).

- Il Tesserato (l'istante o il deferito) è tenuto a comunicare l'indirizzo di posta elettronica che elegge come recapito valido per ricevere tutte le comunicazioni.

2. Comunicazione a Testimoni

Gli atti che avviano il procedimento e le richieste di audizione (convocazione a testimone) vengono comunicati agli interessati nelle stesse forme previste al punto 1 (via email).

3. Mancanza di Recapito (Notifica di Emergenza)

Nel caso in cui non sia possibile notificare un atto di avvio del procedimento disciplinare direttamente al Tesserato tramite l'indirizzo e-mail comunicato, l'atto verrà comunicato in via sostitutiva presso la **sede legale del Centro o dell'Associazione** presso la quale il Tesserato ha la propria residenza sportiva.

OPES SETTORE NAZIONALE EQUITAZIONE sede: Via Bonino 1, LA CASSA -10040 (TO)

nazionale@opesequitazione.it –www.opesequitazione.it

sede Nazionale: OPES – Via S. Quasimodo -Roma

Sede operativa: via Ravetto, 51 Caselette (TO) -10040 info@isha-italia.it –www.isha-italia.it

P.I. 12385150011

Art. 23 - Modalità di Avvio dei Procedimenti

Un procedimento disciplinare viene avviato (instaurato) e gestito dal Referente per la Giustizia Sportiva (Procuratore) nelle seguenti modalità:

1. **D'Ufficio (Avvio Autonomo):** Il procedimento parte autonomamente dal Referente, a seguito dell'acquisizione di documenti ufficiali (es. verbali di gara, referti) o della conoscenza di comportamenti illeciti avvenuti anche al di fuori delle manifestazioni.
2. **Su Segnalazione (Istanza):** Il procedimento parte su richiesta o segnalazione formale di un Tesserato o Affiliato interessato, secondo le modalità previste dall'Art. 5.
3. **Trasmissione di Atti:** Il procedimento parte a seguito della trasmissione di atti o di una segnalazione immediata e precedente da parte di qualsiasi soggetto che abbia rilevato una presunta violazione.

Art. 24 - Requisiti per la Segnalazione del Tesserato

1. Contenuto e Termini della Segnalazione

La segnalazione (istanza) presentata da un Tesserato o Affiliato (Art. 5) deve essere inviata entro e non oltre **15 giorni** dalla data in cui si è verificato l'evento contestato. La segnalazione, inviata tramite i canali ufficiali (Art. 24), deve contenere:

- L'oggetto chiaro della contestazione.
- Le ragioni precise su cui si basa la richiesta di indagine.
- L'indicazione degli eventuali mezzi di prova (documenti, testimoni, foto/video).

2. Segnalazione d'Urgenza (Riserva dei Motivi)

Il Tesserato può presentare la segnalazione iniziale **con riserva dei motivi** (ovvero, solo l'oggetto della contestazione, in via d'urgenza). In questo caso, i motivi completi e le prove devono essere forniti formalmente entro il termine perentorio di **sette giorni** dalla data della segnalazione iniziale. Trascorso tale termine senza la formalizzazione, la segnalazione viene archiviata.

OPES SETTORE NAZIONALE EQUITAZIONE sede: Via Bonino 1, LA CASSA -10040 (TO)

nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

sede Nazionale: OPES – Via S. Quasimodo -Roma

Sede operativa: via Ravetto, 51 Caselette (TO) -10040 info@isha-italia.it – www.isha-italia.it

P.I. 12385150011

Art. 25 - Decisione Finale di Primo Grado

1. Fissazione della Data di Pronuncia

Il **Giudice Sportivo (Presidente Opes Equitazione)** fissa la data in cui verrà emessa la decisione (pronuncia). La decisione finale è adottata entro il termine massimo di **dieci giorni** dalla data di fissazione.

2. Diritto di Memoria e Comunicazione

- **Memorie:** Contestualmente alla fissazione della data, il Giudice concede alle parti un termine per il deposito di eventuali memorie scritte o documenti aggiuntivi. Tali documenti devono pervenire al massimo **due giorni prima** di quello fissato per la pronuncia.
- **Comunicazione:** La **Segreteria Generale** si occupa di comunicare tempestivamente a tutti gli interessati la data fissata per la pronuncia e il termine ultimo per il deposito delle memorie.

3. Modalità di Decisione

- **Di Norma Senza Udienza:** Il Giudice Sportivo si pronuncia e decide il caso **senza convocare un'udienza formale**.
- **Acquisizione Informazioni:** Se necessario, il Giudice Sportivo può acquisire le informazioni che ritiene utili ai fini della decisione, anche tramite audizioni informali (anche a distanza, tramite video/audio-conferenza).

4. Rinvio per Complessità

Qualora la complessità del caso lo richieda, il Giudice Sportivo ha la facoltà di rinviare la data originariamente fissata per la decisione, comunicando tempestivamente la nuova data alle parti.

Art. 26 - Procedura di Appello (II Grado)

1. Proposizione del Ricorso

Le decisioni emesse dal Giudice Sportivo (Presidente Opes Equitazione) possono essere contestate (impugnate) mediante la presentazione di un **reclamo** che deve essere inviato alla **Segreteria Generale Opes Equitazione** nei termini previsti.

2. Effetto del Reclamo

La presentazione del reclamo **non sospende automaticamente** l'esecuzione della sanzione decisa in Primo Grado, salvo diversa e motivata disposizione dell'Organo di Appello.

OPES SETTORE NAZIONALE EQUITAZIONE sede: Via Bonino 1, LA CASSA -10040 (TO)

nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

sede Nazionale: OPES – Via S. Quasimodo -Roma



Sede operativa: via Ravetto, 51 Caselette (TO) -10040 info@isha-italia.it – www.isha-italia.it

P.I. 12385150011

3. Contributo e Documentazione

Gli interessati hanno il diritto di richiedere copia di tutti i documenti su cui si fonda la decisione. Per accedere al procedimento di Appello, il reclamante dovrà versare un **contributo di € 100,00**, da corrispondere tramite Bonifico Bancario con la causale: "Contributo giustizia sportiva appello".

4. Difesa e Memorie

Le parti interessate (ad esclusione del reclamante, che ha già depositato il reclamo) devono costituirsi in giudizio depositando una **memoria difensiva** presso la Segreteria entro il termine di **due giorni prima** della data fissata per la decisione.

5. Svolgimento e Partecipazione

- **Audizione:** Le parti hanno il diritto di essere ascoltate dall'Organo di Appello, a condizione che ne abbiano fatto esplicita richiesta e siano presenti alla data stabilita.
- **Udienza a Distanza:** Le udienze, se convocate dall'Organo di Appello, possono svolgersi anche a distanza, tramite video/audio conferenza o tecnologie equivalenti idonee e disponibili.

6. La Decisione dell'Organo di Appello

L'Organo Nazionale di Appello può:

- **Riformare** (modificare) in tutto o in parte la decisione impugnata.
- Annullare la decisione se riscontra vizi che rendevano il procedimento di Primo Grado non valido (improponibile o improcedibile).

La decisione finale è adottata entro il termine di quindici giorni dal deferimento ed è immediatamente comunicata a tutte le parti a cura della Segreteria Generale.

Art. 27 - Nomina e Rapporti con le Autorità Esterne

1. Nomina degli Organi di Giustizia

I componenti del Referente per la Giustizia Sportiva (Procuratore), del Giudice Sportivo (Presidente Opes Equitazione) e dell'Organo di Appello sono nominati tra le figure di alta carica o riconosciuta competenza interna all'Ente.

2. Rapporti con la Giustizia Ordinaria

OPES SETTORE NAZIONALE EQUITAZIONE sede: Via Bonino 1, LA CASSA -10040 (TO)

nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

sede Nazionale: OPES – Via S. Quasimodo -Roma



Sede operativa: via Ravetto, 51 Caselette (TO) -10040 info@isha-italia.it – www.isha-italia.it

P.I. 12385150011

Se, durante lo svolgimento delle indagini, il Referente per la Giustizia Sportiva (Procuratore) viene a conoscenza di fatti che potrebbero essere rilevanti anche per l'Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica o Pubblico Ministero), egli ha l'obbligo di trasmettere immediatamente copia degli atti a tale Autorità.

3. Rapporti con la Giustizia Sportiva Esterna (CONI)

Se le indagini rivelano che l'illecito rientra nella competenza della Procura Nazionale Antidoping (o di altri Organi di Giustizia del CONI), il Referente per la Giustizia Sportiva deve trasmettere immediatamente gli atti all'ufficio competente.

OPES SETTORE NAZIONALE EQUITAZIONE sede: Via Bonino 1 , LA CASSA -10040 (TO)

nazionale@opesequitazione.it –www.opesequitazione.it

sede Nazionale: OPES – Via S. Quasimodo -Roma



Sede operativa: via Ravetto, 51 Caselette (TO) -10040 info@isha-italia.it –www.isha-italia.it

P.I. 12385150011